

Data: 13/09/2016

I cittadini dell'Unione europea hanno diritto a circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale e possono svolgere ogni tipo di attività, sia autonoma che subordinata, alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Pertanto, il datore di lavoro che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), stagionale o domestico con un lavoratore comunitario (anche proveniente da uno dei Paesi di nuova adesione all'U.E.) deve seguire gli ordinari adempimenti previsti per l'assunzione di un cittadino italiano.

Comunicazione al Centro per l'Impiego

Il datore di lavoro deve comunicare al Centro per l'impiego della provincia in cui si svolge l'attività lavorativa l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro - nonché eventuali variazioni o cessazioni del rapporto stesso - entro il giorno precedente (anche se festivo). Tale comunicazione, a partire dall'11 gennaio 2008, va fatta esclusivamente per via telematica collegandosi al sito www.lavoro.gov.it/co, accreditandosi al Servizio informatico della propria Regione e compilando il modulo "Unificato Lav". Si tratta di una comunicazione 'unificata', nel senso che sarà lo stesso Centro per l'Impiego a trasmettere la comunicazione di assunzione all'Inps e all'Inail.

N.B. E' importante conservare la ricevuta 'elettronica' che attesta la data certa di invio della domanda.

I **documenti** che il cittadino comunitario deve avere per poter essere assunto sono:

- passaporto o carta di identità valida per l'espatrio rilasciata dallo Stato membro;
- codice fiscale (nel caso in cui il cittadino UE non ne sia in possesso, lo può richiedere personalmente all'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate esibendo il proprio documento di identità).

Al momento dell'assunzione il cittadino comunitario o neocomunitario deve aver assolto l'obbligo di iscrizione anagrafica presso il Comune dove risiede.

ATTENZIONE:

Dal 1° luglio 2013, la Repubblica della Croazia è entrata ufficialmente nell'Unione Europea.

I cittadini croati possono essere assunti al pari di tutti gli altri cittadini europei, ossia senza limiti relativi ai settori d'impiego.

Una Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 luglio 2015 conferma che l'Italia ha deciso di non prorogare, oltre la scadenza del 30 giugno 2015, il regime transitorio relativamente alle limitazioni per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati di cittadinanza croata.

Pertanto, a partire dal 1°luglio 2015 le limitazioni relative ai settori produttivi per i quali operava la restrizione devono ritenersi decadute.

Il cittadino croato in quanto comunitario ha quindi il diritto di svolgere attività lavorativa, sia subordinata che autonoma, se in possesso di un documento d'identità (carta d'identità, passaporto) valido per l'espatrio ed in corso di validità secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza e degli altri requisiti di legge richiesti per svolgere quel tipo di attività.